

Documenti

Norme e tributi

Sabato 25 Febbraio 2012

2

IL DECRETO MILLEPROROGHE

- Il testo della legge di conversione del Dl 216/2011 commentato comma per comma
- Tutte le misure prorogate: dal diritto d'autore ai trasporti, dalle liti pendenti alle quote latte

INSERTO A CURA DI: Francesca Milano e Matteo Prioschi
Hanno collaborato: Annamaria Capparelli, Paola Ficco, Marco Mele, Tonino Morina, Morena Pivetti, Mauro Pizzin, Alessandro Sacrestano, Gianni Trovati

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

IL DECRETO MILLEPROROGHE

SOMMARIO

19	Articolo 17	Infrastrutture carcerarie
19	Articolo 18	Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile Enea
19	Articolo 18-bis	Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi
19	Articolo 19	Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
20	Articolo 20	Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'Irpef, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività
21	Articolo 21	Proroga di norme nel settore postale
21	Articolo 22	Continuità degli interventi a favore delle imprese
21	Articolo 22-bis	Protezione accordata al diritto d'autore
22	Articolo 23	Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legge n. 201 del 2011
22	Articolo 24	Adempimenti relativi alla rilevazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
22	Articolo 25	Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
23	Articolo 25-bis	Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7
23	Articolo 26	Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
23	Articolo 26-bis	Proroga delle disposizioni in favore della Svimez
23	Articolo 27	Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle Regioni
24	Articolo 27-bis	Consorzio laghi prealpini
24	Articolo 28	Proroga della convenzione con il Centro di produzione Spa
25	Articolo 28-bis	Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
25	Articolo 29	Proroghe di termini in materia fiscale
31	Articolo 29-bis	Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania
31	Articolo 29-ter	Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009
31	Articolo 29-quater	Dirigenti Agea
31	Articolo 30	Entrata in vigore
31	Disegno di legge	Articolo 1

Slitta al 2014 il modello 770 mensile Ridotte le somme esenti per i frontalieri

Concludiamo la pubblicazione della legge di conversione del decreto milleproroghe (DL 216/2011), approvato in via definitiva giovedì 23 febbraio dalla Camera. Il testo potrebbe subire modifiche formali in sede di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ARTICOLO 17

Infrastrutture carcerarie

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

2. Ferme restando le prerogative attribuite al ministro della Giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modificazioni. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

ARTICOLO 18

Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile Enea

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-Enea, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

ARTICOLO 18-BIS

Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi

1. All'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012».

ARTICOLO 19

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; b)

La guida

Articolo 17. Carceri. È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale in materia di edilizia. Il commissario esercita i poteri del capo dell'amministrazione penitenziaria. L'incarico non comporta stipendio. Il settore carcerario soffre da anni per insufficienti strutture con conseguente sovraffollamento

Articolo 18. Enea. Il collegio dei revisori dei conti già operante nel soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea)

Articolo 18-bis. Enti previdenziali. Gli organi degli enti previdenziali soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei bilanci, e comunque non oltre il 1° aprile 2012

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 19. Sistemi contabili Pa.

Modificato il decreto legislativo in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle Pa. In particolare, viene posticipato al 31 dicembre 2012, tra l'altro: il termine entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare del ministero dell'Economia volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato; il termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare che stabilisce criteri e modalità per la definizione della transazione elementare e della sua codificazione; il termine entro cui adottare il decreto che definisce gli indirizzi comuni per la definizione delle missioni di spesa; il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna

Articolo 20. Cinque per mille.

Si dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito Irpef iscritte in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. Proroga al 31 dicembre 2012 per il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'agenzia del Demanio

all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; e) all'articolo 12 comma 1, le parole: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»; g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».

1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

ARTICOLO 20

Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'Irpef, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non

confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'agenzia del Demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziata sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall'agenzia del Demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1° gennaio 2012.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ARTICOLO 21**Proroga di norme nel settore postale**

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane Spa che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.

2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 22**Continuità degli interventi a favore delle imprese**

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5,

comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ministero dello Sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il ministro dell'Economia e delle Finanze, entro un termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le organizzazioni impreditoriali firmatarie.

ARTICOLO 22-BIS**Protezione accordata al diritto d'autore**

1. All'articolo 239, comma 1, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data».

La guida**Articolo 21. Settore postale.**

Si dispone la proroga, per il personale di Poste Italiane in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Prorogato al 31 dicembre 2013, il periodo durante il quale alle spedizioni di prodotti editoriali si applicano le tariffe agevolate

Articolo 22. Imprese.

Slitta al 31 dicembre il termine per completare le iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata. Il termine viene differito a patto che, alla fine dello scorso anno, le iniziative risultino realizzate almeno all'80 per cento. Fruendo della proroga, le imprese interessate rideterminano gli incentivi spettanti nel limite massimo delle quote di contributi maturati sugli investimenti realizzati alla data di conversione in legge del Milleproroghe

Articolo 22-bis. Diritti d'autore.

Scade dopo 13 anni il regime transitorio che si applica ai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 23. Consulenza finanziaria. Prorogato Fino al 31 dicembre 2012 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo dei consulenti finanziari gestito dalla Consob. Proroga al 31 maggio 2012 del termine per l'adozione del decreto con il quale le società non quotate sono classificate per fasce

Articolo 24. Patrimonio Pa. Prorogato il termine (dal 31 gennaio al 31 luglio 2012) entro il quale le Pa che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l'elenco al Ministero dell'economia

Articolo 25. Fmi. Bankitalia è autorizzata dal Governo a trattare con il Fondo monetario internazionale la concessione di un prestito bilaterale da 23 miliardi e 480 milioni destinati a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale. I fondi si inseriscono in un insieme di risorse addizionali destinate all'Fmi pari a 150 miliardi a carico degli Stati Ue. Sul prestito, che dà seguito agli impegni assunti dall'Italia ai vertici dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro e nella riunione dei ministri delle Finanze Ue, rispettivamente del 9 e 19 dicembre 2011, viene accordata la garanzia dello Stato (con autorizzazione di spesa incrementata di 100 milioni) per il rimborso del capitale, gli interessi maturati e la copertura di eventuali rischi cambio

ARTICOLO 23

Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legge n. 201 del 2011

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-bis. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»; b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione».

ARTICOLO 24

Adempimenti relativi alla rilevazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del rendiconto patrimoniale a valori di mercato

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

ARTICOLO 25

Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in

occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunioni dei ministri delle Finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario Internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.

5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito Nab in aggiunta alla linea di credito già esistente.

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indiffe-

ribili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 25-BIS

Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il numero 1 è inserito il seguente: «1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011»; b) al numero 2), la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2012».

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma del presente articolo.

3. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 26

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».

ARTICOLO 26-BIS

Proroga delle disposizioni in favore della Svimez

1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-Svimez, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

ARTICOLO 27

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle Regioni

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: «Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del

La guida**Articolo 25-bis. Libia.**

Proroga anche per il 2012 dell'impegno di spesa di 50 milioni destinati ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana operanti in Libia e sottoposti a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di amicizia italo-libico. Ridefinita l'entità dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 3 della legge 7, a cui andrà fatto riferimento anche per il calcolo dell'acconto Ires

Articolo 26. Federalismo.

Rinvio a fine 2013 il termine per effettuare la formazione dei dipendenti pubblici impegnati nella costruzione dei costi standard

Articolo 26-bis. Svimez.

Previsto un finanziamento di 500 mila euro per le attività di studio e ricerca dello Svimez

Articolo 27. Trasporto pubblico locale.

Comma 1. Viene modificato il funzionamento del Fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che per il 2012 ammonta a 1.200 milioni di euro. Entro il mese di febbraio il Governo definisce per il triennio 2012-2014 gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del Tpl, le modalità di monitoraggio e i criteri di riparto delle risorse

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 27 (segue), comma 2. Confermato il limite del 25% per l'indebitamento autorizzato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti al 14 novembre 2011 per spese di investimento

Articolo 27-bis. Consorzio laghi prealpini. Viene soppresso, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini istituito dall'articolo 21 del Dl 201/2011. Vengono quindi ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. È demandata a decreti di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni, la determinazione delle modifiche statutarie relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, e le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei tre consorzi soppressi, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati

Articolo 28. Radio Radicale. In tempi di tagli ai fondi per l'editoria, Radio Radicale ottiene 7 milioni di euro come finanziamento per il 2012

piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.».

2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.

L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».

ARTICOLO 27-BIS**Consorzio laghi prealpini**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe

stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

ARTICOLO 28**Proroga della convenzione con il Centro di produzione Spa**

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il mi-

nistero dello Sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la Rai-Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

ARTICOLO 28-BIS

Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

ARTICOLO 29

Proroghe di termini in materia fiscale

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».

2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

4. All'articolo 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

La guida

Articolo 28 (segue). Viene prorogata per l'intero anno la convenzione tra lo Stato e il Centro di produzione spa in modo da garantire continuità alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

Articolo 28-bis. Rifugi di montagna. Stanziato un milione di euro per il 2012 per il fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna

Articolo 29, comma 1. Fabbisogni standard. Viene spostato al 30 aprile 2012 il precedente termine del 2011 in materia di fabbisogni standard dei Comuni e delle province

Comma 2. Decorrenza misura della ritenuta del 20%. Ha effetto dal 1° gennaio 2012 l'applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, maturati a partire dal 1° gennaio 2012 e dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi

Comma 3. Obbligazioni e titoli similari. Le nuove norme in materia di ritenuta del 20% sulle obbligazioni e titoli similari decorrono dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire da tale data

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 29 (segue), commi 4 e 5. Riscossione Spa.

Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 alle società partecipate dalla Riscossione Spa, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2013

Comma 5-bis. Riscossione da parte dei Comuni.

Nuove regole in materia di riscossione spontanea dei Comuni

Comma 6. Partite Iva inattive. Differito al 2 aprile il termine per fruire della definizione agevolata

Commi 6-bis e 6-ter. Detrazioni per i non residenti. Differisce i benefici delle detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti fino all'anno 2012

Comma 7. Modello 770. Viene differita al mese di gennaio 2014 la semplificazione per la presentazione telematica dei dati retributivi dei dipendenti

Comma 8. Immobili rurali. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentata entro il 30 giugno 2012

Comma 8-bis. Riscossione. Si dispone l'inserimento delle parole «e la società Riscossione Sicilia Spa»

Comma 8-ter. Aree fabbricabili. Si allunga a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria dell'area

5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.

6. All'articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».

6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013».

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

7. All'articolo 42, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013».

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le seguenti: «e la società Riscossione Sicilia Spa».

8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni.

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio.

10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre

2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi.

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

12-bis. A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

13. All'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;

b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».

14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte

La guida

Articolo 29 (segue), comma 9. Certificati da produrre. Differito al 30 giugno 2012 il termine per i certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie

Comma 10. Dismissioni immobiliari. Proroga al 31 dicembre 2012 per il completamento delle operazioni di dismissione immobiliari

Comma 11. Comuni. Proroga di 9 mesi a favore dei Comuni per alcune funzioni fondamentali

Comma 11-bis e 11-ter. Costi della politica. Differiti di nove mesi alcuni termini in materia di riduzione dei costi della politica

Comma 12 e 12-bis. Bingo e ippica. Proroga al 31 dicembre 2012 di alcune norme in materia di bingo. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre 2012 e al 31 gennaio 2013

Comma 13. Giochi e scommesse. Si spostano al 30 giugno 2012 alcuni termini in materia di giochi e scommesse

Comma 14. Aumento addizionale Irpef. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'addizionale regionale all'Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 29 (segue), commi 15 e 15-bis.

Calamità. Si introducono risorse economiche e proroghe di termini di pagamento a favore dei soggetti interessati da avversità atmosferiche

Comma 16. Sfratti. Slitta al 31 dicembre 2012 il termine in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili a uso abitativo

Comma 16-bis. Liti pendenti. Differisce al 2 aprile 2012 il termine per la chiusura delle liti pendenti con l'agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro

Comma 16-ter. Tributi regionali. Limitatamente al 2012, gli importi dei tributi regionali sono determinati dalle Regioni con provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011

Comma 16-quater. Bilanci di previsione. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012

Comma 16-quinquies. Benefici fiscali. Introdotta norma in tema di benefici fiscali spettanti ai cittadini dell'Ue

nelle predette aree. Con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei Comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di

cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.».

16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, le parole: «1° maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle Regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015» e le parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009».

16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e

in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;

b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero dell'Economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazio-

ni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai Comuni.

16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2013»;

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: «nel 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013».

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

La guida

Articolo 29 (segue), Commi 16-sexies -16-octies. Lavoratori all'estero. Si dispone che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro; b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Per la determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali spettanti

Comma 16-novies. Casse di previdenza. Proroga al 30 settembre 2012 il termine per consentire agli istituti di previdenza la predisposizione dei bilanci tecnici che tengono conto della nuova disciplina introdotta con il Dl 201/2011

Comma 16-decies. Ricorsi in Commissione Tributaria Centrale. Si dispone l'allungamento del termine fino al 31 dicembre 2013 per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale

Comma 16-undecies. Percentuale stabilita dal Comune. Dal 1° gennaio 2012 la percentuale del corrispettivo risultante per la cessione delle aree cedute in proprietà è stabilita dal Comune

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 29 (segue), comma 16-duodecies. Obiettivi di servizio del Governo. L'articolo dispone alcuni differimenti in materia di obiettivi di servizio del Governo

Comma 16-terdecies. Imprese assicurative.

Viene prorogata, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, la possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità. Viene modificato, di conseguenza, l'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. La norma, in sostanza, modifica la disciplina vigente riconoscendo alle imprese di assicurazione in via permanente, fino all'entrata in vigore della Direttiva Solvency II, la facoltà di non tenere conto delle oscillazioni del valore di mercato dei titoli da esse posseduti emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. È fatto obbligo di creare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale

A tal fine e conseguentemente, all'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13, dopo le parole: «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,» sono inserite le seguenti: «diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»; b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012; c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: «15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

15-sexies. Ferme restando le disposizioni di

cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.

15-octies. L'Isvap disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'Isvap, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio».

ARTICOLO 29-BIS

Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'Eipli»;

c) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».

ARTICOLO 29-TER

Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009

1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 29-QUATER

Dirigenti Agea

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede l'Agea con

risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

ARTICOLO 1

1. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal ministero della Salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

2 ▶ Fine

La guida**Articolo 29-bis. Eipli.**

Ancora una proroga per l'Eipli, l'ente irriguo Puglia, Lucania e Irpinia. L'ente rientra nella rosa dei soggetti pubblici non economici che dovevano essere riordinati o soppressi. Per l'Ente, che gestisce otto dighe e alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione e fornisce acqua per usi civili e per l'irrigazione in Puglia e Basilicata, la scadenza slitta al 30 settembre 2012

Articolo 29-ter. Quote latte.

Il commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte prosegue la sua attività fino al 31 dicembre 2012. Il commissario deve anche vigilare sulla rateizzazione

Articolo 29-quater. Agea.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 gli incarichi di tre dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agea

Articolo 30. Entrata in vigore.

Il decreto è entrato in vigore il 29 dicembre 2011

Articolo 1. Legge di conversione.

Viene differito al 30 giugno 2012 il termine per l'adozione dei decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal ministero della Salute. Per i tribunali con sede nelle province di L'Aquila e Chieti slitta al 16 settembre 2015 l'obbligo di chiusura delle sedi periferiche

